



CITTÀ DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE.

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Le presenti disposizioni recepiscono e integrano le norme di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n°109, “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*”, e al D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554, “*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici*”.

Articolo 2. Criteri.

1. Le presenti disposizioni disciplinano i casi e le modalità di affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione che riguardano le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori.

2. A tale riguardo l’attività dell’Amministrazione è volta a garantire l’uniformità delle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e pari opportunità.

Articolo 3. Risorse tecnico-professionali interne.

1. L’Amministrazione utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

2. A tal fine, le prestazioni professionali di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n°109, sono espletate, prioritariamente, dal personale dei Servizi Tecnici Comunali.

Articolo 4. Affidamento di incarichi professionali esterni all'Amministrazione.

1. È consentito affidare incarichi professionali esterni all'Amministrazione soltanto nei casi previsti dalla legge, accertati e certificati dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero:

- a) in caso di carenza in organico di personale tecnico dipendente;
- b) in caso di inesistenza delle specifiche figure professionali;
- c) in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- d) in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
- e) in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

2. Gli incarichi possono essere conferiti:

- a) a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge;
- b) a società di professionisti;
- c) a società di ingegneria;
- d) a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) a consorzi stabili di società di professionisti.

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

4. Gli incarichi professionali esterni all'Amministrazione sono subordinati alla firma di idonea convenzione che determini le specifiche attività da svolgere, individui i tempi di progettazione in relazione alla complessità delle opere e, più in generale, regoli i rapporti tra l’Amministrazione ed il professionista incaricato.

5. I corrispettivi per le prestazioni professionali sono calcolati e liquidati applicando le tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico e vengono, in ogni caso, ragguagliati alle prestazioni effettivamente rese.

Articolo 5. Esclusione dall'affidamento degli incarichi professionali esterni all'Amministrazione.

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione.

Articolo 6. Incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 200.000,00 DSP.

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi (200.000,00 DSP), IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n°157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n°158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

Articolo 7. Incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000,00 € e 200.000,00 DSP.

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000,00 € e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi (200.000,00 DSP), IVA esclusa, si procede mediante esperimento di licitazione privata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Dovrà essere assicurata adeguata pubblicità, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, attraverso apposito bando contenente:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo presunto delle opere da progettare;
- c) i requisiti di qualificazione tecnico - organizzativi richiesti;
- d) i tempi per l'espletamento dell'incarico;
- e) il luogo dove si potrà prendere visione del contenuto della convenzione di incarico;
- f) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- g) i criteri di selezione ai fini del successivo invito.

3. Il bando dovrà espressamente riportare gli elementi ed i correlati pesi ponderali che saranno presi in considerazione ai fini della successiva valutazione di merito.

4. L'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti commi sono formalizzate mediante apposita determinazione a contrattare: gli elementi verranno desunti dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento determinerà, in relazione alla natura dell'incarico ed agli atti di indirizzo e programmazione adottati dall'Amministrazione, gli ulteriori dati da indicare nel bando.

6. La selezione delle candidature pervenute avviene sulla base dei requisiti tecnico - organizzativi presentati con riferimento ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando

7. Fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione di legge o di regolamento, la selezione, in sede di prequalifica, si baserà essenzialmente sull'importo e sul numero dei lavori a cui erano preordinati i servizi di progettazione svolti.

8. La valutazione delle offerte tecnico - economiche dei soggetti selezionati è effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di n°3 elaborazioni riguardanti progetti affini a quello da progettare;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) curriculum dei professionisti che svolgeranno l'incarico;
- d) ribasso percentuale relativamente alle prestazioni non soggette all'applicazione dei minimi tariffari inderogabili;
- e) eventuale riduzione del tempo previsto.

Articolo 8. Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000,00 €.

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 €, si procede mediante valutazione dei curricula, seguendo i criteri:

- a) della rotazione;
- b) della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- c) di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) dell'esperienza e della specifica capacità professionale con riferimento a progettazioni similari svolte, corredate, se possibile, di documentazioni grafiche o fotografiche;
- e) della collaborazione di giovani professionisti.

2. La deroga al principio della rotazione deve essere motivata chiaramente nella determinazione di affidamento dell'incarico; l'atto dovrà fornire idonea motivazione della scelta effettuata e attestare l'avvenuta verifica della competenza, dell'esperienza e della capacità professionale in relazione al progetto da affidare.

3. Per i corrispettivi relativi agli incarichi descritti nel presente articolo si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.

Articolo 9. Incarichi di direzione dei lavori.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n°109, di norma deve essere istituito un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora l'attività di direzione lavori non possa essere espletata dal personale tecnico dell'Amministrazione per i motivi di cui all'Articolo 4 ovvero da altre Amministrazioni pubbliche o dal progettista incaricato, tale funzione può essere affidata ad altro professionista esterno con le modalità individuate negli articoli precedenti in relazione all'importo stimato dell'incarico.

Articolo 10. Incarichi di collaudo dei lavori.

1. Gli incarichi di collaudo dei lavori, anche in corso d'opera, vengono di norma affidati a personale tecnico dell'Amministrazione.
2. Qualora l'attività di direzione lavori non possa essere espletata dal personale tecnico dell'Amministrazione per i motivi di cui all'Articolo 4 ovvero da altre Amministrazioni pubbliche, tale funzione può essere affidata ad altro professionista esterno con le modalità individuate negli articoli precedenti in relazione all'importo stimato dell'incarico.
3. In ogni caso gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a chi abbia svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori oggetto di collaudo.

Articolo 11. Incarichi a giovani diplomati e/o laureati.

1. Per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di 5 anni, il Dirigente competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento,
 - a) potrà riservare loro alcune progettazioni di importo stimato inferiore a 20.000 €, IVA esclusa, che s'intendano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione;
 - b) per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000 €, IVA esclusa, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione del progetto, che ovviamente dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l'obbligatoria presenza di almeno un giovane professionista.

Articolo 12. Anagrafe dei professionisti.

1. È istituita l'Anagrafe dei professionisti che chiedono di prestare servizi o consulenze relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori.
2. L'Anagrafe sarà distinta per sezioni professionali coincidenti con le classi, le categorie e le prestazioni specialistiche di cui alla Legge 2 marzo 1949, n° 143, "Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" e al D.M. Giustizia 4 aprile 2001.
3. La domanda di iscrizione e/o aggiornamento all'Anagrafe dovrà essere corredata:
 - a) del curriculum vitae del professionista;
 - b) di un tabulato riportante per ogni classe e categoria, secondo l'elencazione dell'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n° 143, e per prestazioni specialistiche diverse, i lavori pubblici e privati distinti per committente, oggetto, importo dei lavori (progettati, diretti, collaudati, ...), importo del finanziamento, data di inizio e conclusione dell'attività professionale, importo lordo del compenso liquidato;
 - c) di idonea documentazione comprovante requisiti tecnico – organizzativi riferiti ad un lasso di tempo non superiore ai cinque anni antecedenti e l'eventuale collaborazione di giovani professionisti.
4. Il professionista è tenuto ad aggiornare la documentazione prodotta, con cadenza almeno biennale, pena la cancellazione dall'anagrafe.
5. L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 71, e con le modalità dell'articolo 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva la facoltà di disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai professionisti in sede di iscrizione e/o aggiornamento all'Anagrafe dei professionisti.

Articolo 13. Registro degli incarichi professionali.

1. È istituito il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione.
2. In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) generalità del professionista;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) importo dei lavori (progettati, diretti, collaudati, ...);
 - d) importo del finanziamento;
 - e) data di inizio e conclusione dell'attività professionale;
 - f) importo lordo del compenso preventivato;
 - g) importo lordo effettivamente liquidato.
3. Il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà aggiornato dall'Ufficio del Dirigente competente con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 14. Pubblicità.

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.
3. In rispetto ai principi generali enunciati all'Articolo 2, il Registro degli incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Generale in libera visione degli interessati.

Articolo 15. Disposizioni finali.

1. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Suddivisione delle opere secondo le classi e le categorie di cui all'articolo 14 della Legge 2 marzo 1949, n° 143.

Classe	Categoria	Oggetto
I	a	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni ecostruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
	f	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
II	a	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
III	a	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
IV	a	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.
	b	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.
V		Macchine isolate e loro parti.
VI	a	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
VI	a	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
	c	Opere di navigazione interna e portuali.
VIII		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.
IX	a	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcoli particolari.
	c	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

